



Prot. n. 985

Barletta, 5/02/2022

COMUNICAZIONE

- Ai genitori delle studentesse e degli studenti
 - A tutti i Docenti
 - Al personale ATA
- p.c. al D.S.G.A. dott. A.Martire
 - SEDE
 - Al sito web

OGGETTO: D.L. 4 febbraio 2022 n.5 Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività nel sistema educativo, scolastico e formativo - Gestione dei casi di positività a scuola

In ottemperanza alle nuove disposizioni normative ed in particolare del D.L. del 4 febbraio 2022 n.5, si dispone quanto segue:

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

Scuola dell'infanzia

Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: prosegue **in presenza** con obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo.
- misura sanitaria: è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

In presenza di 5 o più casi accertati di positività nella sezione o gruppo classe

- attività didattica: **sospensione** delle attività per una durata di **cinque giorni**.
- misura sanitaria:
 - **autosorveglianza**, di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, (ove ne ricorrano le condizioni, ossia per vaccinati e guariti da meno di 120 gg o dopo il ciclo vaccinale primario e vaccinati con dose di richiamo), con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età;
 - **quarantena precauzionale** (agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza) della durata di cinque giorni la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (da consegnare ai docenti)



Scuola primaria

Fino a 4 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- **attività didattica:** prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo.
- **misura sanitaria:** è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

In presenza di cinque o più casi accertati di positività le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.

- A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- **attività didattica:** **sospesa** l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di **cinque giorni**;
 - **misura sanitaria:** **quarantena precauzionale** (agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza) della durata di cinque giorni la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 (da consegnare ai docenti) e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni **dopo il rientro a scuola** i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (da consegnare ai docenti), anche in centri privati a ciò abilitati.
- B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo si prevede:
- **attività didattica:** **in presenza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo;
 - Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
 - **misura sanitaria:** **autosorveglianza**, di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, (ove ne ricorrano le condizioni, ossia per vaccinati e guariti da meno di 120 gg o dopo il ciclo vaccinale primario e vaccinati con dose di richiamo);



Scuola secondaria di 1[^]

In presenza di un caso di positività accertato tra gli alunni presenti nella classe vengono disposte le seguenti misure:

- **attività didattica:** in **presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- **misura sanitaria:** è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

In presenza di due o più casi accertati di positività tra gli alunni presenti nella stessa classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.

- A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- **attività didattica:** **sospesa** l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;
 - **misura sanitaria:** **quarantena precauzionale** (agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza) della durata di cinque giorni la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 (da consegnare ai docenti) e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni **dopo il rientro a scuola** i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (da consegnare ai docenti), anche in centri privati a ciò abilitati.
- B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo si prevede:
- **attività didattica:** **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
 - **misura sanitaria:** **autosorveglianza**, di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, (ove ne ricorrano le condizioni, ossia per vaccinati e guariti da meno di 120 gg o dopo il ciclo vaccinale primario e vaccinati con dose di richiamo);



Alla luce della nuova normativa, corre l'obbligo di precisare che:

- ✓ la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- ✓ i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;
- ✓ l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica, qualora venga a conoscenza dei casi di positività in una sez/classe, inoltrerà una comunicazione sul Registro elettronico alle famiglie della medesima classe.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), secondo le indicazioni declinate, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Si confida nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i referenti COVID. Docenti: FIORELLA-VENTURA E DELCURATOLO (SCUOLA PRIMARIA); Porcelluzzi -Caldarola (scuola infanzia); Dimola - Gorgoglione (Scuola sec. di 1^); Cascella-Tanzi (segreteria amministrativa).

Permane l'utilizzo degli Allegato 1 – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19 e Allegato 2 – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia (presenti nella Modulistica Genitori del sito per le modalità di giustificazione delle assenze) .

Si allega :

- Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATAACCHIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per effetto dell'art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993